

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DELLA "CITTADINANZA ONORARIA"

OGGETTO

Il presente regolamento disciplina la concessione della "Cittadinanza Onoraria" del Comune di Monforte San Giorgio.

Art. 1

La "Cittadinanza Onoraria", costituisce un riconoscimento onorifico per chi, non essendo iscritto nell'anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dei diritti umani, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, della religione, mediante iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Monforte San Giorgio o in azioni di alto valore a livello nazionale ed internazionale.

Art. 2

La "Cittadinanza Onoraria", viene conferita mediante la consegna di una pergamena che attesta l'iscrizione simbolica tra la popolazione della Città di donne e uomini che si siano particolarmente distinti nei campi e per le attività di cui al precedente art. 1.

E' attribuita dal Consiglio Comunale, a maggioranza almeno dei due terzi dei suoi componenti.

L'atto di attribuzione dovrà contenere l'indicazione delle ragioni per cui viene conferito l'istituto. La deliberazione dovrà riportare, oltre a tali motivazioni, la biografia del beneficiario.

La "Cittadinanza Onoraria" non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica del beneficiario.

La proposta di attribuzione di "Cittadinanza Onoraria" può essere avanzata dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale o da almeno 1/5 dei Consiglieri Comunali.

La segnalazione di attribuzione di "Cittadinanza Onoraria" può essere avanzata da Enti, Associazioni, Comitati, altre Istituzioni o anche attraverso una petizione popolare.

Art. 3

E' istituito "l'Albo dei Cittadini Onorari di Monforte San Giorgio nel quale sono iscritte le personalità a cui è stata conferita la "Cittadinanza Onoraria".

L'iscrizione avviene in ordine cronologico di conferimento e dovrà essere controfirmata dal beneficiario per accettazione.

L'Albo dovrà indicare i dati anagrafici degli interessati e gli estremi dei provvedimenti di concessione della "Cittadinanza Onoraria" e sarà curato dal Servizio Demografico del Settore Amministrativo. Devono, altresì, essere indicate le principali informazioni biografiche e le motivazioni in base alle quali è stata concessa la "Cittadinanza Onoraria".

La "Cittadinanza Onoraria" è conferita dal Sindaco nel corso di una cerimonia ufficiale alla presenza del Consiglio Comunale appositamente convocato in seduta straordinaria.

Art. 4

Il Comune, in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali, può invitare a parteciparvi i cittadini onorari che avranno diritto di prendere posto tra le autorità.

Art. 5

La "Cittadinanza Onoraria" può essere revocata qualora l'insignito si renda colpevole di fatti tali da far venir meno le motivazioni che ne hanno suffragato il conferimento.

Il conferimento e la revoca del riconoscimento onorifico possono essere disposti solo se ancora in vita il personaggio insignito.

Il provvedimento di revoca è approvato dal Consiglio Comunale con le modalità e la maggioranza di cui al precedente art. 3. La revoca è annotata in un apposito registro.

Art. 6

Tutti gli oneri riguardanti l'attività disciplinata dal presente Regolamento rientrano nell'ambito delle spese di pertinenza dell'Ufficio del Sindaco.